



COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART.11 - ANNUALITA' 2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

VISTO il D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09/07/2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";

VISTA la determinazione del Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 2222/35034 del 21/07/2026 recante "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"

IN ESECUZIONE della propria Determinazione RSA n. 172 del 29/07/2026

RENDE NOTO

che è **indetto** per **l'anno 2026** il bando pubblico nell'ambito del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni in locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

ART.1

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al bando gli aspiranti devono far pervenire apposita domanda, compilata secondo lo schema allegato al presente bando, al Comune di Aritzo - Ufficio Servizi Sociali – a partire dalla data di pubblicazione del

presente bando ed **entro e non oltre il giorno Venerdì 16 Ottobre 2026** con le modalità meglio descritte all'art. 9 del presente bando;

ART.2

REQUISITI DEI BENEFICIARI E ESCLUSIONI

Per poter beneficiare dei contributi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Aritzo e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- avere la residenza anagrafica nel comune di Aritzo deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- essere in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 3 del presente bando.

Non sono ammessi al contributo

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. NB Il nucleo familiare è ammesso al contributo solo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
- i nuclei familiari che abbiano un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- in caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.
- Il contributo, inoltre, non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

ART.3

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- ✓ **Fascia "A": ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- ✓ **Fascia "B": ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare di contributo concedibile per ciascun richiedente e varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per determinare il contributo occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile dove:

- Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
- Il canone sopportabile (CS), ad esempio per la fascia A, è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

L'ammontare del contributo non può comunque eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo
(Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone annuo effettivo = € 3.600,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.
Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari nei quali sussistono situazioni di particolare debolezza sociale quali:

- **nucleo con componenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 75%;**
- **nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni;**
- **nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori,**

il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%. Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B

Esempio incremento del 25%
ISEE del nucleo familiare = € 7.000;
Periodo locazione: luglio – dicembre;
Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;
canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;
contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;
% incremento = 25%;
contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili. Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2026. Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio a dicembre per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento. Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati.

ART. 4

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE:

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998. L'eventuale beneficio percepito è considerato sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ART. 5

DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta.

Qualora il finanziamento regionale non dovesse coprire per intero il fabbisogno contributivo richiesto da questo comune i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti aventi diritto, fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

L'ammontare del contributo non può, anche in questo caso, eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il "canone sopportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri ecc.

ART.6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- DSU e Attestazione ISEE, redatti secondo la normativa vigente;
- Copia del Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
- Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'ultimo anno;
- Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di presentazione della domanda (quelle successive alla data di presentazione, appena disponibile);
- Copia del Documento di Identità in corso di validità.
- Copia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di situazioni di particolare debolezza sociale di cui all'art. 3 del presente bando.

ART. 7

QUANTIFICAZIONE FABBISOGNO PREVISIONALE E PUBBLICAZIONE ELENCHI DEGLI AMMESSI E ESCLUSI

Al fine di quantificare il fabbisogno previsionale degli aventi diritto, l'ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Successivamente provvederà alla formazione degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili, predisponendo le graduatorie rispettivamente per le due fasce A e B, determinate effettuando i calcoli di cui all'art. 3 del presente bando. Sono considerate ammissibili le domande che risulteranno in possesso del requisito di cui all'articolo 2 del presente bando.

Per ciascun cittadino, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'esito del procedimento. Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Gli elenchi degli ammessi e non ammessi verranno approvati con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali e verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi. Qualora entro il suddetto termine non pervengano ricorsi la graduatoria diverrà definitiva.

L'ufficio competente provvederà alla trasmissione alla Regione Sardegna del fabbisogno previsionale così determinato, **entro il 15 Novembre 2026**.

N.B. La graduatoria definitiva verrà approvata, con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, successivamente all'assegnazione del finanziamento da parte della Regione Sardegna per l'annualità in corso e indicherà l'importo concesso a ciascun richiedente.

ART.8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla Regione Sardegna, e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.

Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

ART.9

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di ARITZO, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.aritzo.nu.it o presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del comune.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **Venerdì 16 Ottobre 2026** con le seguenti modalità:

- in busta chiusa consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune o inviate con raccomandata A.R. indirizzandola "Al Comune di Aritzo - Corso Umberto I n. 47 08031 Aritzo – Ufficio Servizi Sociali avendo cura di indicare nella busta la seguente dicitura: *"Domanda di partecipazione al Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026."*;
- mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it avendo cura di riportare nell'oggetto *"Domanda di partecipazione al Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026."* e di allegare tutta la documentazione necessaria. In questo caso la domanda dovrà:
 - essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato oppure;
 - se inviata mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, debitamente sottoscritto dal richiedente, è necessario allegare anche il documento di riconoscimento in corso di validità di chi

sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in un unico file in formato PDF non modificabile.

ART.10

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e pertanto verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 11

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Della conclusione del procedimento verrà data notizia sul sito e presso l'Albo Pretorio online del Comune di Aritzo mediante pubblicazione della graduatoria definitiva.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART. 12

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Servizio è la dott.ssa Gianna Locci e la Responsabile di Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Valentina Frau.

Per ogni informazione in merito al presente Bando è possibile rivolgersi tramite mail o telefonicamente all'ufficio Servizi Sociali o all'ufficio area amministrativa rispettivamente ai seguenti recapiti telefonici: 0784/627221-30;

ART. 13

PUBBLICITÀ

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online e presso il sito istituzionale del Comune di Aritzo.

Il Responsabile del Procedimento F.to Valentina Frau	Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.to dott.ssa Locci Gianna
---	---